

CONVENZIONE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

L'Ares Sardegna (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Via Piero della Francesca, numero 1 - 09047 Selargius, (C.F. 03990570925), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pintor, che agisce in nome e per conto dell'Azienda

e

ViViBanca spa con sede legale in
10123 Torino, Via Giolitti 15 (codice fiscale 04255700652)
e iscrizione all'albo ~~degli intermediari finanziari al n.~~ all'Albo delle Banche N.5647), di seguito
"Istituto", nella persona di Germano Turinetti, nato
il 20/08/1948 a Torino, in qualità di
Legale Rappresentante

premessato che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Ares Sardegna e delle Aziende che aderiscono al sistema unitario coordinato da Ares Sardegna, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento Unitario Ares di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "A" ;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni,) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che la Direzione è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore ad **un decimo** delle competenze mensili.

Art. 2



Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata **non superiore ad un decennio**.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge e pignoramenti la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

Art. 4

Le trattenute verranno effettuate dal Dipartimento Risorse Umane - SC Amministrazione del Personale e i versamenti verranno operati dal servizio SC Bilancio - Ciclo Passivo, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN.....

IT 51 J 05030 15200 000010054831 - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda si impegna, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione alle deleghe già attive e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

€ 18,00 (euro diciotto/00) “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione o rinnovo e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva.

La trattenuta degli oneri amministrativi avverrà direttamente tramite riduzione proporzionale della quota versata dall'Amministrazione all'Istituto delegatario, in sede di versamento mensile

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

La quantificazione degli oneri amministrativi, viene effettuata dal Settore Economico (S.C Amministrazione del Personale), previa individuazione della quota degli stessi, sulle somme trattenute mensilmente al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario Il Servizio Bilancio, provvede ad imputare gli oneri amministrativi alle pertinenti voci di entrata del bilancio Ares.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art.10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.



Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

Art. 16

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 17

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Selargius,

Per l'Istituto

.....
Legale Rapresentante
Germano Turinetto
.....

Per l'Ares Sardegna

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pintor

